



**COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO**  
Provincia di Piacenza

**ORDINANZA N. 24 DEL 29-12-2018**

**OGGETTO: ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL T.U.L.P.S. E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.**

**Vista e richiamata** integralmente tutta la disciplina statale e regionale di riferimento in materia di Sale Gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti;

**Premesso che:**

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o a fare scommesse, comunemente denominata "*ludopatia*", rappresenta un' importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, può portare al disfacimento di rapporti familiari e sociali ed alla compromissione della posizione sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi e alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- la sindrome da gioco d'azzardo è ormai qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la giurisprudenza ritiene la ludopatia assimilabile alla tossicodipendenza e all'alcolismo - Cons. St. n. 3138 del 27 giugno 2017);
- in conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, già nel 2012, con il decreto legge n 158 del 13 settembre, "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, *intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall' organizzazione mondiale della sanità*";

**Dato atto** che il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale

attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico delle Amministrazioni Comunali e delle Aziende USL;

**Verificato che:**

- dalle indagini statistiche in possesso del Dipartimento delle Dipendenze relative all' Azienda USL di Piacenza risultano dati preoccupanti sul fenomeno del gioco d'azzardo;
- da indagini mirate di settore effettuate a livello nazionale dalle Aziende USL, risulta che il 54% degli indagati ha giocato almeno una volta negli ultimi 12 mesi, alla ricerca di vincite in denaro, il fenomeno è in costante aumento e fino a 2 milioni e mezzo di italiani possono essere considerati giocatori "problematici" mentre il 2% della popolazione ormai ha sviluppato una vera patologia;
- la Regione Emilia Romagna ha promosso e avviato un Piano Regionale di contrasto e prevenzione al GAP attraverso la diffusione del marchio Slot Free ER richiamando statisticamente un fenomeno in crescita a livello regionale attestando sull'1% della popolazione affetta da patologia acclarata, partendo dal presupposto che il gioco d'azzardo in Regione nell'anno 2013 ha prodotto un fatturato di circa 6 milioni di euro comportando un'assistenza a 1102 persone da parte dei SERT Aziendali;
- nell'anno 2016 a Castelvetro Piacentino sono risultate n. 7 le persone in terapia per GAP (Gioco d'azzardo Patologico);
- pur non conoscendo esattamente il dato ufficiale del numero delle persone affette da tale patologia che non si sono ancora sottoposte a trattamenti di cura (cd. Patologico sommerso), nell'attuale momento storico la diffusione della ludopatia in ampie fasce della popolazione è un fatto notorio, come attestano le numerose iniziative di contrasto da parte delle autorità pubbliche a livello Europeo, nazionale e regionale (*ex multis*: Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014; D.L. 13 settembre 2012, n.158; legge 11 marzo 2014, n. 23; legge 3 dicembre 2014, n. 190; Legge Regionale 04.07.2013 n. 5 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate");
- si stima infatti che i dati indicati rappresentino sola la punta dell'iceberg di un fenomeno di cui nell'immediato non si percepisce la portata e, come riferito dalle associazioni, con intuibile rilievo sui costi pubblici e sociali;

**Ritenuto** necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento di prevenzione a tutela della comunità castelvetrese volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo lecito, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 2 che così recita: *"Il comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

**Considerato** che l'attuale quadro giuridico conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamento degli orari degli esercizi ex art. 50, comma 7 del decreto legislativo sopra citato: *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del Comune di Castelvetro P.no, con la quale, all'unanimità, è stato approvato un "Ordine del giorno per il contrasto alla ludopatia" adottando come linea di indirizzo dell'Amministrazione la promozione di azioni volte alla prevenzione a tutela della comunità castelvetrese per limitare l'uso degli apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo lecito, per favorirne un uso consapevole e responsabile, tenuto conto della normativa vigente. A tal fine, con il suddetto

Ordine del Giorno, il Consiglio Comunale ha espresso preciso indirizzo impegnando il Sindaco ad emanare specifica Ordinanza sindacale, nel rispetto della normativa vigente e delle potestà assegnate ai Sindaci, finalizzata a limitare gli orari di esercizio delle Sale Giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione;

**Ravvisato** che il Sindaco ha quindi facoltà di disciplinare, tra gli altri, gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco per prevenire e mitigare i riflessi sociali, oltre che clinici, della ludopatia, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento degli apparecchi stessi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per sfavorire un'offerta di gioco illimitata, essendo indubbiamente necessaria una più ampia azione di contrasto a livello nazionale;

**Ritenuto** opportuno:

- intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi d'intrattenimento, con l'obiettivo di limitarne l'accesso indiscriminato e di arginarne la disponibilità senza limiti delle occasioni di gioco, in particolare nella fascia oraria notturna in cui maggiormente si verificano fenomeni di devianza sociale, anche in considerazione del maggior consumo di bevande alcoliche (in ovvio aumento con il trascorrere del tempo durante il corso della giornata);
- disincentivare l'accesso dei più giovani nelle Sale Gioco, nelle videolottery (VLT) e nei bar dotati di apparecchi, e anche degli altri soggetti più vulnerabili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e dalla dipendenza psicologica che esso è in grado di creare, in particolare nelle fasce orarie di entrata e di uscita delle scuole Comunali e di partenza e di arrivo dei trasporti pubblici utilizzati dagli studenti, nonché della prima fascia oraria pomeridiana che notoriamente rappresenta il massimo momento di aggregazione dei più giovani;
- contemperare gli obiettivi di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco patologico con gli interessi economici degli imprenditori del settore, stabilendo un orario di esercizio e di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento di dieci ore giornaliere (si ricorda che ampia giurisprudenza ha ritenuto legittimi ordinanze o regolamenti comunali che hanno limitato a otto ore giornaliere tale orario: TAR Veneto, sentenze n. 434/2017, 114/2016, 119/2016, 753/2015 e 811/2015 nonché Cons. Stato n. 2519/2016);
- procedere quindi alla modifica della predetta disciplina oraria stabilendone una più riduttiva, tale da poter restringere l'offerta del gioco e costituire uno strumento di prevenzione maggiormente rispondente alla tutela della popolazione;

**Visto** l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista la normativa di settore:**

- R.D. 18.06.1931, n. 773 e ss.mm.ii. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", in particolare gli artt. 86, 88 e 110;
- R.D. 06.05.1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza";
- D.P.R. 26.10.1972, n. 640 e ss.mm.ii. "Imposta sugli spettacoli", in particolare l'art. 14 bis;
- legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in particolare l'art. 22 comma 6 e ss.mm.ii.;
- D. Dirett. 27.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati" (disciplina sostituita in parte dai sotto richiamati D. Direttoriali 18.01.2007 e 27.07.2011);

- legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1 – comma 534 “Licenza per gli apparecchi e congegni automatici” e comma 540 “Esposizione tabella con indicazione giochi d'azzardo nonché giochi vietati dal questore”;
- D.L. 04.07.2006, n. 223 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 04.08.2006, n. 248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, in particolare l'art. 38 commi 1 e 5 (Misure di contrasto del gioco illegale);
- D. Dirett. 18.01.2007 “Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;
- D. Dirett. 27.07.2011 “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.”;
- D.L. 13.09.2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (Decreto Balduzzi), convertito con modificazioni dalla L. 08.11.2012, n. 189, in particolare l'art. 7;
- Circolare A.A.M.S. Prot. 2012/2916 del 20.12.2012 recante prescrizioni ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo – prime indicazioni;
- legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in particolare l'art. 1 comma 475 lett. a) e c) (integrazioni al comma 7 lett. c) e al comma 9 lett. f) dell'art. 110 del T.U.L.P.S.);
- Circolare A.A.M.S. Prot. 2013/491 del 13.06.2013 recante chiarimenti in ordine all'applicazione di nuove sanzioni amministrative in materia di apparecchi, previste dall'art. 1, comma 475, della Legge di stabilità per l'anno 2013;
- L.R. 04.07.2013 n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”, s.m.i.;
- Piano integrato regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 154 del 11/03/2014);
- modifica al Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico (approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 166 del 25/06/2014);
- Legge Regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 12.06.2017 “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16);

**Viste le circolari e note Ministeriali di settore:**

- circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010,
- la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza,

con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.E.L. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli “esercizi pubblici”;

**Vista** anche la giurisprudenza prevalente in materia ed in particolare anche le sentenze:

- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: “avuto già modo di

osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art.50, comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;

- Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014, con la quale i giudici delle leggi hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;

**Visto** il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189: “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*” con cui è stato stabilito, come fatto cenno nelle premesse, di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) “*con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia*”;

**Visto** l'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 “*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*” T.U.L.P.S., che detta disposizioni circa l'esercizio del gioco lecito;

**Ritenuto** opportuno disciplinare diversamente la materia in argomento ed emanare quindi la presente Ordinanza sindacale “*Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione*”;

## **ORDINA**

1. di stabilire i seguenti orari di esercizio dell'attività di Sala Gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco - Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27.07.2011) ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., così come indicato:

### **ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.L.P.S.**

(ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva):

**dalle ore 10.00 alle ore 24.00** di tutti i giorni, compresi i festivi;

### **ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) e b) DEL T.U.L.P.S. R.D. 773/1931** collocati:

a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);

b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.):

**dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 23.30** di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge;

- obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle Sale Giochi e di funzionamento degli apparecchi;

### **DISPONE INOLTRE**

- che la presente ordinanza entri in vigore dal giorno 07.01.2019;

- che, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25.00 ad un massimo di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 13 gennaio 2000, n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 sopra citata, potrà disporre gli importi del pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché le sanzioni accessorie di tipo sospensivo interdittivo, anche per i casi di reiterazione della violazione;

- la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Castelvetro Piacentino "www.comune.castelvetro.pc.it" e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali;

- comunicata tramite PEC:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Piacenza;
- alla Questura di Piacenza;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Monticelli d'Ongina;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza;
- al Comando della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po;
- al Servizio SUAP e Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po;

- che la Polizia Municipale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio, curino l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;

### **AVVERTE**

che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento potrà proporre:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

**IL SINDACO**

Dott. Luca Giovanni Quintavalla

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.